

## **GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA**

<b>1</b>	<b>Il Comitato di Basilea .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Il Financial Stability Board .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>L'Autorità Bancaria Europea .....</b>	<b>3</b>
3.1	Ambito di intervento.....	4
3.2	Composizione .....	5
3.3	Compiti e poteri dell'EBA .....	5
3.4	Produzione normativa .....	7
3.4.1	Standards tecnici vincolanti .....	7
3.4.1.1	Norme tecniche di regolamentazione.....	8
3.4.1.2	Norme tecniche di attuazione .....	9
3.4.2	Soft law.....	11
3.4.2.1	Orientamenti e raccomandazioni .....	11
3.4.2.2	Single european rulebook.....	12
3.5	Pareri .....	13
3.6	Domande e risposte.....	13
3.7	Violazione del diritto dell'Unione.....	14
3.8	Intervento in situazioni di emergenza.....	15
3.9	Risoluzione delle controversie tra Autorità nazionali competenti in situazioni transfrontaliere.....	16
3.10	Emanazione di disposizioni generali sul rischio sistemico .....	17
3.11	Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi.....	18

3.12 Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento .....	19
<b>4 La Banca Centrale Europea .....</b>	<b>19</b>
4.1 Il Consiglio Direttivo .....	20
4.2 Il Consiglio di vigilanza .....	20
4.3 Il Comitato esecutivo .....	21
4.4 La Commissione amministrativa del riesame .....	22
4.5 I Gruppi di vigilanza congiunti .....	23
4.6 La responsabilità istituzionale della BCE .....	24
4.7 La sottoposizione al sindacato di legittimità della CGUE .....	24
4.8 Compiti .....	25
4.8.1 Vigilanza prudenziale .....	25
4.8.2 Competenze esclusive .....	25
4.8.3 Produzione normativa .....	27

## **1 Il Comitato di Basilea**

Il **Comitato di Basilea** è un'**organizzazione internazionale** istituita nel 1974 su iniziativa dei Governatori delle Banche centrali dei paesi appartenenti al G10 ed è formato dai rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle Banche centrale dei Paesi aderenti.

Il Comitato stabilisce **standards di vigilanza** e **linee guida** che fissano le **migliori pratiche** per gli **operatori bancari** (ad esempio gli accordi sul capitale c.d. Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3).

Tali standards normativi hanno il compito di **creare un sistema di regole omogenee** fra i Paesi ad economia avanzata ma essi **non hanno carattere vincolante** (c.d. **soft law**).

## **2 Il Financial Stability Board**

È un **organismo internazionale** nato da una iniziativa del G20 nel 2009.

Ha il compito di fissare **standard regolamentari comuni** ai Paesi del G20 e di **verificarne la corretta applicazione** nonché il compito di creare un **sistema di "preallarme"** per avvisare la comunità internazionale del formarsi di condizioni di instabilità finanziaria.

Gli standards e i principi regolamentari del FSB costituiscono **soft law non vincolante**.

## **3 L'Autorità Bancaria Europea**

L'**EBA** è l'**Autorità europea di vigilanza sulle banche**, istituita dal Regolamento UE 1093/2010, facente parte del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF).

### 3.1 Ambito di intervento

L'EBA opera nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. Ai sensi dell'art. 1 Reg. 1093/2010 l'**obiettivo** dell'EBA è **proteggere l'interesse pubblico** contribuendo alla **stabilità** e all'**efficacia** a breve, medio e lungo termine **del sistema finanziario**, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

L'EBA contribuisce a:

1. migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
2. garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
3. rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
4. impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
5. assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;
6. aumentare la protezione dei consumatori;
7. prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tali fini, l'EBA contribuisce ad assicurare l'**applicazione uniforme, efficiente ed efficace** degli **atti dell'UE**, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati.

Nell'esecuzione dei suoi compiti l'EBA presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'EBA agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

L'EBA collabora regolarmente e strettamente con il ESRB e con l'EIOPA e l'ESMA attraverso il Comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

## 3.2 Composizione

L'EBA è un **organismo dell'Unione** dotato di **personalità giuridica** e, ai sensi dell'art. 6 Reg. 1093/2010, è composta da:

- un consiglio delle Autorità di vigilanza;
- un consiglio di amministrazione;
- un presidente;
- un direttore esecutivo;
- una commissione di ricorso.

## 3.3 Compiti e poteri dell'EBA

Ex art. 8 Reg. 1093/2010 l'EBA svolge i seguenti **compiti**:

1. contribuisce all'**elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza** di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (BTS<sup>1</sup>);
2. elabora e mantiene aggiornato un **manual di vigilanza dell'Unione** sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione che definisca le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità (c.d. **Single European Rulebook**);

---

<sup>1</sup> I BTS sono atti giuridici che specificano aspetti particolari di un atto legislativo dell'UE (direttiva o regolamento) e mirano a garantire un'armonizzazione coerente in settori specifici. I BTS sono sempre adottati definitivamente dalla Commissione Europea mediante regolamenti o decisioni. A quel punto diventano giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Ciò significa che, alla data della loro entrata in vigore, diventano parte del diritto nazionale degli Stati membri e la loro attuazione nel diritto nazionale non solo non è necessaria, ma anche obbligatoria.